



Passaggio di proprietà veicoli

Documentazione necessaria

Per il passaggio di proprietà dei veicoli ci si può presentare presso qualsunque ufficio anagrafico.

Il venditore deve presentare:

- Certificato di proprietà del veicolo (modello C.D.P.) già compilato con i dati anagrafici sia del venditore che dell'acquirente incluso l'importo della vendita
- Una marca da bollo di € 16,00
- Documento di riconoscimento del venditore

Cosa si fa in Anagrafe

Il venditore deve firmare il modulo (preventivamente compilato) in presenza dell'Ufficiale di Anagrafe che provvederà all'autentica della firma stessa.

Completamento della pratica

Per il completamento della pratica (trascrizione e pagamento delle relative imposte) entro 60 giorni dalla data dell'autenticazione della firma, l'atto deve essere portato presso uno degli uffici provinciali dell'ACI o della Motorizzazione Civile, oppure presso una delegazione degli Automobile Club o ancora presso un'agenzia o studio di consulenza automobilistica. Tali uffici possono anche autenticare le firme e, quindi, espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà. Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre agli Uffici Comunali, i Notai, gli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA), le Delegazioni ACI e Imprese di Consulenza Automobilistica (Agenzie Pratiche Auto), gli Uffici Provinciali dell'ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006) e gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT).

Requisiti

Per le persone fisiche firma il titolare del bene mobile registrato che si intende alienare o sul quale viene costituito un diritto di garanzia.

- In luogo del titolare può firmare altra persona munita di apposita procura o il tutore in sostituzione del soggetto interdetto.
- Nel caso in cui il bene mobile registrato sia intestato non ad una persona fisica ma ad una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della stessa che dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei: visura camerale, certificato della Camera di Commercio.
- Nel caso di regime patrimoniale di comunione dei beni, occorre l'autenticazione delle firme di entrambi i coniugi.
- Nel caso in cui il venditore é un cittadino extracomunitario, questi dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno.
- Nel caso di veicolo immatricolato prima del 1994, e che sia presente ancora il foglio complementare, dovrà essere autenticata la firma sia dell'acquirente che del venditore in doppio originale.

Normativa

Decreto Legge Bersani n. 223 del 04/07/2006 convertito nella Legge 04/08/2006 n. 248 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11/08/2006